

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione delle spese per gli addetti all'assistenza personaledi **Stefano Rossetti**

OPEN
day

M3 Master Breve

25 GIUGNO | ore 11.00
Formazione ed informazione
professionale integrate con l'AI
[iscriviti al webinar gratuito](#)



L'[articolo 15, comma 1, lett. i-septies\), Tuir](#), ammette la **detrazione del 19%** “*delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo **non supera 40.000 euro***”.

In base al disposto normativo, la **detrazione spetta**:

- al ricorrere di una **duplice condizione**:
 - nei casi di **non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana e;
 - se il reddito complessivo non supera **40.000 euro** (al lordo del reddito fondiario assoggettato a cedolare secca sulle locazioni);
- nella **misura massima di 399 euro**, considerando la spesa massima ammissibile è pari a **100 euro** (a prescindere dal numero di soggetti assistiti).

In merito al **requisito della non autosufficienza**, l'Amministrazione finanziaria ([circolare n. 14/E/2023](#)) ha avuto **modo di chiarire che** “*sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività*”:

- **assunzione di alimenti**;
- **espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale**;
- **deambulazione**;
- **indossare gli indumenti**”.

Tuttavia, affinché la detrazione possa essere dichiarata spettante **è necessario che lo stato di non autosufficienza derivi da una patologia e risulti da certificazione medica** (circolare n. 2/E/2005).

Si sottolinea, inoltre, che la detrazione in commento **può essere fruita solo se solo se il**

pagamento avviene con modalità tracciata (articolo 1, comma 679, della legge bilancio 2020). Si ricorda che si considera tracciato il pagamento che avviene mediante **versamento bancario o postale**, ovvero mediante sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23, D.Lgs. 241/1997](#), vale a dire **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari** ovvero “**altri sistemi di pagamento**”.

Per “**altri sistemi di pagamento**”, ad avviso dell'Agenzia delle entrate ([circolare n. 14/E/2023](#)), devono intendersi gli strumenti che **garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento**, al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, tale detrazione **rientra tra quelle fruibili in funzione dell'ammontare del reddito complessivo**; tuttavia, stante il limite di reddito previsto dalla disposizione pari a 40.000 euro, **la riduzione non potrà mai operare**, poiché la misura della detrazione decresce una volta superato **l'importo di 120.000 euro di reddito complessivo**.

Sotto il **profilo soggettivo**, la detrazione spetta:

- al **contribuente titolare del contratto di assistenza personale**;
- ai **familiari ex [articolo 433 cod. civ.](#)** (anche se non intestatari del contratto di assistenza personale) che hanno sostenuto la spesa anche se il soggetto assistito non è a loro carico.

Sotto il **profilo oggettivo**, le prestazioni rilevanti sono quelle **rivolte alla cura delle persone non autosufficienti** anche **per il tramite di**:

- una **casa di cura o di riposo** ([risoluzione n. 197/E/2008](#));
- una **cooperativa di servizi** ([circolare n. 17/E/2006](#));
- un'**agenzia interinale**.

Mentre, secondo l'Agenzia delle entrate ([circolare n. 14/E/2023](#)), la detrazione **non spetta per**:

- le **spese sostenute per i lavoratori domestici** che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale;
- i **contributi previdenziali** che sono deducibili dal reddito ai sensi [dell'articolo 10, comma 2, Tuir](#).

Ai fini di eventuali controlli, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 14/E/2023](#), chiarisce che debba essere **conservata la seguente documentazione**:

- **fattura o ricevuta** rilasciata dal soggetto che **ha erogato la prestazione** contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale) deve contenere **l'annotazione dell'utilizzo di sistemi di pagamenti**

tracciati. In mancanza di tale documentazione, occorre conservare:

- la **ricevuta del versamento** bancario o postale;
- la **ricevuta della carta di debito** o credito;
- **l'estratto conto**;
- copia **bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
- in caso di prestazione resa da **cooperative di servizi** e da **agenzie interinali**, la fattura deve recare:
 - i dati anagrafici e il codice fiscale del **soggetto che effettua il pagamento**;
 - i **dati identificativi della cooperativa** o dell'agenzia;
 - la specificazione della **natura del servizio reso**;
 - la **qualifica contrattuale del lavoratore** (quest'ultima solo in caso di servizio reso per il tramite di un'agenzia interinale);
- se la spesa è sostenuta **in favore di un familiare**, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli **estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo**;
- **certificazione medica** attestante lo stato di non autosufficienza, ovvero autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica;
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che **il familiare rientra tra quelli indicati nell'[articolo 433 cod. civ.](#)**